



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV209 Juventus – Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV209 Juventus – Clausole rimborso biglietti, nei confronti della società Juventus Football Club S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole contenute nei “*Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti– Stagione Sportiva 2019/20*” e nelle “*Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - rev. agosto 2019*”.

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole contenute nei “*Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti– Stagione Sportiva 2019/20*” di seguito trascritte:

“Art. 1. *L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, [...], alle Partite Casalinghe (ovvero alle partite di calcio che la Prima Squadra della Juventus Football Club S.p.A. disputerà ‘in casa’ secondo i Regolamenti Sportivi applicabili del Campionato di Serie A 2019/2020, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. L’Abbonato, come infra definito, riconosce come fatto notorio che variazioni di calendario, così come l’eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e in ogni caso sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per le quali l’Abbonato accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono pertanto essere tenute in conto dall’Abbonato all’atto di acquisto dell’abbonamento. L’Abbonato ha quindi l’onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all’effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento delle Partite Casalinghe. Tali variazioni non danno diritto al rimborso parziale dell’abbonamento, né all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento dei danni diretti e indiretti che dovessero derivare dalle variazioni stesse”;*

“Art. 5. *[...]L’Abbonato prende altresì atto e accetta che decisioni di autorità sportive o di pubbliche autorità di fare disputare una o più Partita/e Casalinga/e in ‘campo neutro’, cioè in stadi diversi dall’Allianz Stadium o a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori disposte per Legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non potranno essere in alcun caso e per alcun titolo imputate a Juventus e non comporteranno in alcun caso il*

diritto al rimborso parziale dell'abbonamento e/o la riduzione del corrispettivo e/o il diritto dell'Abbonato di ricevere risarcimenti o indennizzi e le spese di trasferta, in caso di squalifica del campo, saranno a carico dell'Abbonato. La predetta limitazione non opera nei casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c. della Juventus, restando inteso che non può essere considerato inadempimento colpevole di Juventus l'impossibilità di assistere alla partita per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di Juventus”.

Inoltre, costituiscono oggetto di valutazione, le clausole delle “Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - rev. agosto 2019”, di seguito trascritte:

“Art. 2. Il titolo di accesso è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato nel titolo stesso, alla Partita Casalinga (di seguito indicata anche come ‘evento sportivo’ o ‘evento’) della Prima Squadra della Juventus Football Club S.p.A. [...] della competizione cui il titolo di accesso si riferisce, in base al calendario, alle date, orari e luoghi stabiliti dall’organizzatore della competizione, e nel rispetto delle relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. L’acquirente del titolo di accesso riconosce come fatto notorio che variazioni di calendario, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e in ogni caso sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per le quali l’acquirente accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono pertanto essere tenute in conto dall’acquirente stesso all’atto di acquisto del titolo di accesso. L’acquirente ha quindi l’onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all’effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento dell’evento. Tali variazioni non danno diritto al rimborso del prezzo del titolo di accesso, né all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento dei danni, fermo il diritto dell’acquirente di assistere alla Partita Casalinga nel giorno, ora e luogo effettivi di svolgimento dell’evento”;

“Art. 6. “[...] L’obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o l’eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le spese di trasferta saranno a carico del titolare del titolo di accesso. La predetta limitazione non opera nei casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c. della Juventus, restando inteso che non può essere considerato inadempimento colpevole di Juventus l'impossibilità di assistere alla partita per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di Juventus”.

[OMISSIS]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

Le clausole di cui agli artt. 1 e 5 dei “Termini e condizioni d’uso degli Abbonamenti”

33. Le clausole degli artt. 1 e 5 dei “Termini e condizioni d’uso degli Abbonamenti - Stagione Sportiva 2019/2020”, da un lato, escludono il diritto al rimborso dell’abbonamento e/o il diritto dell’abbonato di ricevere risarcimenti o indennizzi, specificando anche che “*le spese di trasferta, in caso di squalifica del campo, saranno a carico dell’Abbonato*”, e, dall’altro, delimitano la portata della responsabilità del professionista “*nei casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c.*”, escludendo l’ipotesi di “*impossibilità di assistere alla partita per cause di forza maggiore, caso*

fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di Juventus” (art. 5 dei “Termini e condizioni d’uso degli Abbonamenti).

[OMISSIS]

Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame risultano vessatorie, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), e 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono/limitano i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Inoltre, le clausole descritte, non essendo rispondenti al requisito di trasparenza imposto dagli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo, determinano l’effetto di escludere/limitare la responsabilità della società in caso di inadempimento ovvero di impossibilità della prestazione, senza che il consumatore sia posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano dal contratto.

[OMISSIS]

Pertanto, le clausole degli artt. 1 e 5 dei “*Termini e condizioni d’uso degli Abbonamenti - Stagione Sportiva 2019/2020*” risultano vessatorie, anche ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui sono formulate con modalità contraddittorie e non trasparenti, tali da non consentire al consumatore di comprendere quali siano i suoi diritti con riferimento ad eventi che gli impediscono di usufruire delle 19 partite di calcio oggetto dell’abbonamento.

Le clausole di cui agli artt. 2 e 6 delle “Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto concerne la limitazione della responsabilità della società contenuta nelle clausole di cui agli artt. 2 e 6 delle “*Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - rev. agosto 2019*”, nella misura in cui il professionista, con modalità non chiare, disconosce il diritto del consumatore: *(i)* ad ottenere il rimborso del prezzo del biglietto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione; *(ii)* a conseguire in caso di inadempimento colpevole della società il rimborso del prezzo del biglietto, nonché il risarcimento del danno.

[OMISSIS]

Le clausole in esame, pertanto, non sono rispondenti al requisito di trasparenza imposto dagli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo e risultano essere vessatorie in quanto hanno per oggetto o per effetto di escludere/limitare la responsabilità della società in caso di inadempimento ovvero di impossibilità della prestazione, senza che il consumatore sia posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano dal contratto.

Inoltre, le clausole contrattuali in questione, che con riferimento all’acquisto di titoli di accesso per singole gare riproducono le previsioni relative agli abbonamenti, risultano vessatorie anche ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), e 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, derogando agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c., escludono/limitano i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

[OMISSIS]

RITENUTO pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

- a) che la clausola di cui all'art. 1 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione Sportiva 2019/20*” della società Juventus Football Club S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- b) che la clausola di cui all'art. 5 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione Sportiva 2019/20*” della società Juventus Football Club S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- c) che la clausola di cui all'art. 2 delle “*Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - rev. agosto 2019*” della società Juventus Football Club S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.
- d) che la clausola di cui all'art. 6 delle “*Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - rev. agosto 2019*” della società Juventus Football Club S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[OMISSIS]